



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

14 APRILE 2023

CIRCOLARE CLIENTI 2023 NR. 9

OGGETTO: RATEIZZAZIONE DEGLI AUMENTI IN BOLLETTA

1. PREMESSA

Con il Decreto Interministeriale 3 marzo 2023, in attuazione del D.L. 176/2022, vengono definite le modalità per presentare la **domanda di rateizzazione degli aumenti in bolletta** al proprio fornitore.

2. RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

Le imprese con utenze collocate in Italia che intendono ottenere la rateizzazione degli aumenti in bolletta per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023** devono presentare a mezzo PEC **entro 15 giorni** dall'emissione della bolletta ovvero, in caso di bollette scadute, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

La rateizzazione potrà essere concessa per **un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili** della differenza tra:

- gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale, per i consumi effettuati tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;
- e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

In caso di cambio del fornitore tra il 2021 e il periodo di cui si chiede la rateizzazione, il fornitore è tenuto a verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti soggetti ai quali è subentrato.

3. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'istanza presentata dall'impresa deve essere corredata da:



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

- una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare **una copertura assicurativa sul credito rateizzato** accompagnato dalla garanzia SACE (art. 3 comma 4 D.L. 176/2022);
- una dichiarazione di **impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta** che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall'accoglimento dell'istanza;
- copia delle bollette del periodo di riferimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore propone all'impresa richiedente un **piano di rateizzazione** indicante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato;
- le date di scadenza di ogni rata.

Entro 10 giorni, dal ricevimento della proposta, l'impresa è tenuta ad esprimere l'adesione.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO

In caso di **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive, entro 10 giorni dalla relativa scadenza, l'impresa aderente decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuto al versamento dell'importo residuo dovuto nei successivi 10 giorni.

5. ALTERNATIVITA' DELLA RATEIZZAZIONE

Rammentiamo che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta energia e gas e deve pertanto contenere un'apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire dei suddetti crediti per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)